

AS853 – DISCIPLINA DELL'ESONERO DALL'OBBLIGO DI RILASCIO DELLA RICEVUTA E DELLO SCONTRINO FISCALE PER DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESE A MEZZO TAXI E NCC

Roma, 15 luglio 2011

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Economia e Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende presentare alcune osservazioni in merito alle norme relative all'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti, con particolare riferimento alle prestazioni di trasporto rese a mezzo taxi, di cui all'art. 10, comma 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1992, successivamente modificato dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 1994.

Al riguardo, l'Autorità osserva che le disposizioni della normativa vigente appaiono presentare profili in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge 287/90, nella misura in cui prevedono l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta o scontrino fiscale per la categoria degli operatori che svolgono servizio di trasporto passeggeri non di linea a mezzo taxi, a fronte dell'obbligo di rilascio di tali documenti fiscali per gli operatori che svolgono il medesimo servizio tramite NCC.

In particolare, l'Autorità, non condividendo le preoccupazioni in merito alle difficoltà tecniche di adempimento al rilascio di documentazione fiscale da parte dei soggetti che svolgono servizio di taxi, evidenzia la portata potenzialmente restrittiva della normativa, la quale, nel consentire l'esenzione dall'obbligo di rilascio di ricevute di natura fiscale agli operatori di servizi taxi, appare favorire ingiustificatamente tale categoria rispetto a quella degli operatori di servizi di NCC, alterando artificiosamente le dinamiche competitive che potrebbero instaurarsi sul mercato.

L'Autorità evidenzia, infatti, che l'esonero all'emissione di fatture fiscali comporta un'indebita agevolazione nell'attività dei tassisti, in termini di costi per il rilascio della ricevuta e di tempi di fine corsa, suscettibile di tradursi in una maggiore competitività rispetto ai noleggiatori con conducente.

Pertanto l'Autorità, al fine di consentire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato del trasporto passeggeri non di linea tramite servizi di taxi e NCC, auspica un riesame della normativa vigente alla luce delle considerazioni suesposte.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà